

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza d'appello non definitiva: il giudice resta da questa vincolato?

Va confermato che nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza potere risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, a meno che la sentenza non definitiva sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunciata a seguito d'impugnazione immediata (se consentita dal regime innovato dal D.Lgs n. 40 del 2006).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.5.2016, n. 10940

...omissis...

A sostegno del ricorso il Comune di Roma denuncia "Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4".

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* "Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se la sentenza della Sez. 1 della Corte di Appello di Roma, n. 1840/08 - depositata il 05.05.2008 e

notificata il 24.11.08 - sia nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, avendo l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dagli attori, tempestivamente formulata dal Comune di Roma".

Il motivo non merita favorevole apprezzamento.

La Corte d'appello si è irreprensibilmente attenuta al condiviso principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza potere risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (cfr anche Cass. n. 18510 del 2004; n. 13513 del 2007), a meno che la sentenza non definitiva sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunciata a seguito d'impugnazione immediata (se consentita dal regime innovato dal D.Lgs n. 40 del 2006. In tema cfr cass. n. 18104 del 2010; n. 343 del 2013; ord. n. 2263 del 2016).

Il fatto poi che nella specie l'eccezione di prescrizione proposta al Comune fosse stata già sfavorevolmente decisa con la sentenza non definitiva emerge dall'esame della decisione, consentito dalla tipologia del dedotto vizio, sicchè alcuna violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c. può essere configurata.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente Comune di Roma al pagamento in favore sasasas delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore di sasasas delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.